CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Seconda Sezione Civile

UDIENZA 10.5.2023

Il Presidente di Sezione,

visto l'art 127 cpc il quale consente a decorre dall'1.1.2023 la trattazione delle cause pendenti davanti al Tribunale, alla Corte d'Appello e alla Corte di Cassazione mediante collegamenti audiovisivi a distanza ovvero mediante il deposito di note di trattazione scritta secondo le modalità indicate negli artt. 127 bis e ter cpc;

considerato che gli uffici della Corte non sono dotati di strumenti informatici adeguati per lo svolgimento delle cause mediante collegamenti audiovisivi;

ritenuto che le cause che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice possono essere sostituite mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter cpc il quale così recita:

L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.

Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità.

Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.

Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.

Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

DISPONE

la sostituzione dell'udienza collegiale fissata per il giorno 10.5.2023 mediante il deposito telematico di note di trattazione scritta, escluse quelle per le quali sia stata già fissata l'udienza in presenza.

La sostituzione deve intendersi riferita esclusivamente alle cause da trattare con rito ordinario. Le cause soggette al rito del lavoro (es opposizione a ordinanza ingiunzione) e le cause fissate per la discussione orale ex art 281 sexies cpc saranno trattate in presenza

ASSEGNA

• termine perentorio fino al **giorno 10.5.2023** per il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

AVVERTE

- il mancato deposito di note scritte comporterà l'assegnazione di un nuovo termine e il mancato deposito delle note nel nuovo termine determinerà la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo;
- entro 30 gg dalla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note (10.5.2023 ore 23.59, cfr. art. 196 sexies disp. att. cpc), il collegio provvederà a sciogliere la riserva mediante deposito telematico del provvedimento (dal giorno della comunicazione a mezzo pec del provvedimento di assegnazione della causa a sentenza inizieranno a decorrere i termini di cui all'art. 190 cpc);
- l'udienza per il giuramento del CTU è sostituita dalla dichiarazione di accettazione dell'incarico e di giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate sottoscritta dal CTU con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico il giorno prima dell'udienza entro le ore 12.00;

AVVISA

• le parti che possono presentare istanza "motivata" di <u>trattazione in presenza</u> entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; l'istanza sarà decisa nei cinque giorni successivi; in caso d'istanza congiunta si provvederà in conformità. L'accoglimento dell'istanza di trattazione in presenza potrà comportare per ragioni organizzative l'eventuale differimento della causa ad altra udienza.

Manda alla cancelleria:

per la comunicazione del presente decreto al COA di Catanzaro e la pubblicazione sul sito web della Corte;

per la comunicazione del presente decreto alle parti e ai consulenti tecnici (unitamente al modello del giuramento telematico);

Catanzaro, 23.4.2023

Il Presidente Dott.ssa Carmela Ruberto